




**REGIONE PIEMONTE**  
Provincia di Alessandria  
**COMUNE DI CABELLA LIGURE**  
Polizia Municipale  
Telefono 0143-99430 Fax 0143-919557



Regione Piemonte

N. 06/2024 Registro disposizioni del Responsabile del Servizio Polizia Municipale

**OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione stradale – Istituzione divieto di circolazione e sosta veicolare per manifestazione denominata “Festa sull’Aia” in programma il giorno 27 Luglio 2024 in Frazione Montaldo di Cosola e Località Aie di Cosola.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE**

**PRESO ATTO** della manifestazione denominata “Festa sull’Aia” che si terrà nella Frazione Montaldo di Cosola e nella Località Aie di Cosola il giorno 27 luglio c.a.;

**CONSIDERATO CHE** per poter svolgere la suddetta manifestazione nella massima sicurezza e al fine di tutelare l’incolumità delle persone delle cose e della sicurezza stradale, occorre stabilire obblighi divieti e limitazioni a carattere temporaneo;

**VISTI** gli artt.5,6, 7 del D.Lgs. 285/92;

**VISTO** l’art. 4 del D.Lgs. 165/01;

**VISTO** l’art.107 del D.Lgs. 267/00;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione G.C. nr. 7 del 22/01/99;


**VISTO** il Decreto Sindacale nr. 01 del 01.02.2023 di nomina a Responsabile dell’Area amministrativa

**ORDINA**

1. dalle ore 05:00 alle ore 20:00 del 27 Luglio 2024 e comunque sino al ripristino delle condizioni necessarie per la riapertura in sicurezza delle strade e piazze interessate all’evento, in Frazione Montaldo di Cosola, sulla piazzetta posta in ingresso della frazione, adibita a parcheggio pubblico, sull’area denominata “piazzetta del Pianà”, in Località Aie di Cosola sull’area denominata “Aia di Jacco” e comunque sui tratti indicati da apposita segnaletica mobile, è vietato il transito e la sosta di veicoli ad esclusione di quelli al servizio della manifestazione;
2. Il personale del Servizio Territorio e LL.PP. è incaricato della posa della relativa segnaletica temporanea almeno quarantotto ore prima dell’inizio del divieto;
3. sono esclusi dal divieto i veicoli adibiti a servizi di polizia o di emergenza e quelli eventualmente autorizzati dal Comando Polizia Municipale;
4. per il periodo di vigenza della presente ordinanza non si osservano le norme contenute in altre vigenti ordinanze in contrasto con la stessa;
5. il personale appartenente alla Polizia Municipale e gli altri soggetti individuati dall’art. 12 del C.d.S. sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza;
6. la modifica della circolazione di cui al punto 1 spirerà comunque al termine del periodo sopra indicato ed in ogni caso in cui si verifichi un’oggettiva impossibilità allo svolgimento dell’attività di cui all’oggetto.



**REGIONE PIEMONTE**  
**Provincia di Alessandria**  
**COMUNE DI CABELLA LIGURE**  
**Polizia Municipale**  
**Telefono 0143-99430 Fax 0143-919557**



Regione Piemonte

Manda a dare notizia della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Municipale dell'Ente.

**AVVISA**

*che contro i provvedimenti relativi alla segnaletica, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada predetto, può essere proposto ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura del segnale apposto.*

Il ricorso, ai sensi dell'art. 74, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.

Il ricorso è notificato, a mezzo raccomandata A.R., all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, Via G. Caraci 36, 00157 ROMA e per conoscenza, a questo Ente.

La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione della presente ordinanza, salvo che ricorrano ragioni di urgenza (art. 74, comma 2 citato D.P.R. 495/92).

**AVVERTE**

*che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:*

- *giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;*

*oppure in alternativa:*

- *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Cabella Ligure, 26 luglio 2024

Il Responsabile del Servizio  
*Dott. Giovanni Olivotto*

*Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio*